



ASSOLOMBARDA

# Il principio del DNSH

1° Incontro formativo sulle *Linee Guida per l'applicazione della Tassonomia in azienda*

Prof. Fabio Iraldo,  
Dott.ssa Grazia Vascello

20 ottobre 2022

INQUADRAMENTO GENERALE DEL  
PRINCIPIO DNSH NELL'AMBITO DEL PNRR,  
ATTRAVERSO LA GUIDA OPERATIVA DEL MEF

Il 30 dicembre 2021 il **Ministero dell'economia e delle finanze** (MEF) ha pubblicato una **Guida Operativa** per aiutare le Amministrazioni nella valutazione degli interventi finanziabili nell'ambito del PNRR.

Tale documento, in particolare, è finalizzato a fornire indicazioni per la verifica del rispetto del **Principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente»** come richiesto dall'art 18 del regolamento RRF (il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza), il quale prevede che tutte le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), nonché gli interventi da essi finanziati, debbano essere conformi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), sancito dal Regolamento Tassonomia (Reg. UE 2020/852) all'art. 17.

Al tal fine, sentito anche il Ministero della transizione ecologica, è stata elaborata questa guida operativa che fornisce indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili **per documentare il rispetto di tali requisiti.**

Lo scopo della Guida non è imporre obblighi giuridici ma *fornire un orientamento e suggerire possibili modalità* affinché ciascuna amministrazione, incaricata di approvare gli interventi attuativi del PNRR, possa **assicurare e dimostrare il rispetto del principio di DNSH** sancito a livello comunitario.

# Il principio DNSH

Questo principio discende da una complessa normativa elaborata a livello europeo: la **Tassonomia delle attività economiche ecosostenibili**.

## La Tassonomia (Regolamento 2020/852)

Trattasi di un imponente lavoro di classificazione, avviato nel 2018 e ancora non terminato, che definisce quali attività economiche possono dirsi sostenibili e a quali condizioni. In questo modo l'Unione Europea intende superare il più grande ostacolo alla diffusione di un modello di sviluppo economico sostenibile: l'assenza di una definizione univoca di sostenibilità.


A questo scopo è stato avviato un processo definitorio (attualmente incentrato solo sulla **sostenibilità di tipo ambientale** ma destinato ad estendersi anche a quella di tipo sociale) che per prima cosa ha individuato 6 obiettivi ambientali:

- 1) la **mitigazione** dei **cambiamenti climatici**;
- 2) l'**adattamento** ai cambiamenti climatici;
- 3) l'uso sostenibile e la protezione delle **acque** e delle **risorse marine**;
- 4) la transizione verso un'**economia circolare**;
- 5) la prevenzione e la riduzione dell'**inquinamento**;
- 6) la protezione e il ripristino della **biodiversità** e degli ecosistemi.»



OBIETTIVI  
AMBIENTALI


Alla luce dei predetti obiettivi, la Tassonomia ha previsto che per qualificare un'attività economica come eco-sostenibile questa debba rispettare contemporaneamente 3 requisiti:

- 
- Deve fornire un **contributo sostanziale** ad uno dei sei obiettivi ambientali;
  - **Non deve arrecare un danno significativo** a nessuno degli altri obiettivi ambientali (DNSH);
  - Deve rispettare le **garanzie sociali minime**.

È in questo contesto che nasce quindi il principio di «non arrecare danno significativo», come requisito di sostenibilità ambientale.


NB: La scelta di subordinare l'erogazione dei fondi del *Dispositivo* - e quindi del PNRR – al rispetto del principio di DNSH è strettamente connessa alla strategia europea del nuovo *Green Deal* ed è finalizzata a consentire la **transizione verde** del continente europeo. A differenza che nella Tassonomia però, in questo caso il Legislatore europeo non ha preteso un contributo di segno positivo (il cd. Contributo Sostanziale), bensì ha posto solo un requisito negativo: quello di non peggiorare significativamente le condizioni ambientali (ossia il DNSH). La normativa, quindi, è improntata a garantire almeno una *compliance minima* che assicuri coerenza con la strategia ambientale europea, tuttavia non esclude che gli interventi del PNRR possano anche fornire un contributo sostanziale agli obiettivi ambientali.

In concreto, per stabilire se un'attività economica arreca un danno significativo all'ambiente, il regolamento Tassonomia fornisce una serie di **indicazioni generali** in relazione a ciascuno dei sei obiettivi ambientali:



Oltre a questi criteri generali sono previsti anche dei **criteri più specifici**, dettagliati dagli atti delegati della Tassonomia per ciascuna attività economica.

# Il supporto offerto dalla Guida Operativa del MEF



Per agevolare le amministrazioni sono state redatte delle apposite **Schede Tecniche** - distinte per settore di attività - le quali contengono tutte le informazioni utili a consentire la verifica e il rispetto del principio di DNSH in relazione ai 6 obiettivi ambientali.

Tali schede tecniche sono accompagnate da altrettante **Check List di controllo**, le quali sintetizzano i controlli da effettuare per garantire il principio DNSH.

Infine, la Guida presenta anche delle **Schede di Autovalutazione**, le quali contengono dei brevi commenti sugli impatti previsti dalle singole misure in relazione allo specifico obiettivo di **mitigazione dei cambiamenti climatici**. Quest'ulteriore valutazione è stata svolta perché, appunto in relazione all'obiettivo di mitigazione, il MEF ha operato una distinzione tra:

- Investimenti che si limitano a rispettare il principio DNSH
- Investimenti che contribuiscono in modo sostanziale all'obiettivo

e ne ha fatto discendere l'applicazione di due diversi regimi di valutazione degli interventi (il **Regime 1** e il **Regime 2**). A seconda del regime, nella scheda tecnica si richiede il rispetto di requisiti differenti.

# La matrice di correlazione

Per orientarsi più facilmente nel documento, inoltre, la Guida presenta una matrice di correlazione che, in base al tipo di misura prevista nel PNRR (stando alle coordinate di Missione e Componente specifica), stabilisce quali sono le Schede Tecniche pertinenti (distinte per argomento) e qual è il regime sotto il quale ricade quell'intervento (regime 1, contributo sostanziale, o regime 2, mero DNSH).

A ciascuna Riforma e Investimento sono associate una o più Schede tecniche.

- Nel caso delle **Riforme**, le schede tecniche fungono da supporto per l'elaborazione dei futuri atti legislativi.
- Nel caso degli **Investimenti**, le schede tecniche fungono da guida per l'attuazione dei vari interventi.

Ad ogni modo spetta alle Amministrazioni verificare se le schede tecniche segnalate dalla matrice sono applicabili o meno al caso di specie, ed eventualmente verificare se non siano applicabili altre schede tecniche.





# La struttura delle schede tecniche

Le schede sono articolate nelle seguenti sezioni:

- **Codice NACE** di riferimento (se applicabile) delle attività economiche assimilabili a quelle previste dagli interventi del Piano
- **Campo di applicazione della scheda**, per inquadrare il tema trattato, le eventuali esclusioni specifiche e le eventuali altre schede Tecniche collegate.
- **Principio guida** che rappresenta il presupposto ambientale per il quale è necessario adottare la tassonomia; in questa sezione sono specificate le modalità previste per il contributo sostanziale, il cosiddetto Regime 1.
- **Vincoli DNSH** con gli elementi di verifica per dimostrare il rispetto dei principi richiesti dalla Tassonomia ambientale del Reg. UE/852/2020, **per ciascuno dei sei obiettivi ambientali**
- **Perché i vincoli** relativa a ciascuno dei sei obiettivi ambientali (es. mitigazione, adattamento, protezione acque) sia nella “fase di realizzazione” sia nella “fase di esercizio” dell’investimento in oggetto.
- **Normativa di riferimento DNSH comunitaria e nazionale**, con evidenziate le specificità introdotte dal Regolamento sulla tassonomia e i relativi Atti Delegati.

Come già anticipato, solo in relazione al primo obiettivo (mitigazione dei cambiamenti climatici) si distinguono due regimi di conformità:

- **Regime 1** – è quello di contributo sostanziale, che richiede il rispetto di requisiti più stringenti;
- **Regime 2** - che attiene al mero rispetto dei principi DNSH.

**Per tutti gli altri obiettivi ambientali** ( quelli da 2 a 6 ) viene proposto un solo regime: **il Regime 2**. Ciò è strettamente connesso con lo stato di avanzamento del lavoro sulla Tassonomia, che per ora vede sviluppati solo i criteri dei primi due obiettivi ambientali.

Le schede tecniche, laddove possibile, distinguono gli elementi di verifica anche tra quelli ex-ante a quelli ex-post.

# IL DNSH IN CONCRETO

# FONTI GIURIDICHE del DNSH

Le fonti giuridiche che definiscono il principio DNSH sono

A LIVELLO EUROPEO:



- 1) il regolamento Tassonomia del 18 giugno 2020, agli articoli 10-15 e 17;
- 2) gli atti delegati al regolamento Tassonomia (il Climate Delegated Act, del 4 giugno 2021);
- 3) la comunicazione della Commissione UE intitolata «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH» del 12 febbraio 2021, e i relativi allegati;

A LIVELLO NAZIONALE



- 1) la Guida Operativa del MEF del 30 dicembre 2021 (aggiornata il 13 ottobre 2022);
- 2) le varie circolari ministeriali tra cui quelle del MISE( 1 e 2) e del MIMS e le istruzioni prodotte dal Dipartimento per le Politiche di Coesione e dal MiTE.

# LA DISCIPLINA OBBLIGATORIA

Per la conformità al DNSH, la disciplina obbligatoria è rappresentata da:

**La normativa  
ambientale nazionale  
e comunitaria**

**L'art 17 del  
Regolamento  
Tassonomia**


In linea di principio, quindi, per dimostrare il rispetto del DNSH bisogna anzitutto dimostrare il rispetto della normativa ambientale applicabile al caso di specie e, in secondo luogo, fornire elementi sufficienti a dimostrare l'assenza di impatti negativi significativi su tutti e sei gli obiettivi ambientali.

Per la parte della normativa ambientale, il mezzo di prova può consistere in una semplice DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' GIURIDICA accompagnata da tutta la documentazione rilevante del caso, ossia dalle eventuali **autorizzazioni**, dai **permessi** e dalle **certificazioni obbligatorie** di cui si è in possesso (es. VIA, AIA, AUA, certificazioni energetiche ecc.).

#### ESEMPIO DI DICHIARAZIONE

*Il soggetto firmatario dichiara che nell'ambito del progetto sarà garantita la conformità giuridica dell'operazione rispetto alla seguente legislazione ambientale..... e allega i seguenti elementi di prova della conformità giuridica.....*

Per la parte più specifica di DNSH, ossia l'art 17 del Regolamento Tassonomia - attesa la necessità di fornire elementi sufficienti a dimostrare l'assenza di impatti negativi significativi sui sei obiettivi ambientali - sono diversi gli strumenti utilizzabili, che vengono citati sia a livello nazionale che europeo.

Uno dei più ricorrenti è la **scheda di autovalutazione**, che si presenta come la matrice ambientale  
In figura 

Obiettivi ambientali in cui si applica il principio DNSH	Si	No	Non pertinente	Motivazione
Mitigazione dei cambiamenti climatici				
Adattamento ai cambiamenti climatici				
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine				
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti				
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo				
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi				



Lo strumento delle **Schede di Autovalutazione** viene citato sia nella Comunicazione «orientamenti tecnici sul DNSH» della Commissione, che nelle circolari ministeriali e nei bandi del PNRR a livello nazionale.

Per capire come utilizzarlo è utile ripercorrerne l'evoluzione, difatti le schede di autovalutazione sono state in un primo momento utilizzate dagli stessi Stati Membri, in sede di approvazione del PNRR, per dimostrare all'Europa che gli investimenti e le riforme proposti nel proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fossero conformi al principio DNSH.

In quel contesto, le schede sono state compilate dalle amministrazioni statali seguendo un procedimento in due fasi:

- 1) Screening finalizzato a una *valutazione semplificata*
- 2) Eventuale *valutazione di fondo*

[Matrice excel per analisi DNSH](#)

che analizziamo di seguito

# 1) *La valutazione semplificata*

La Commissione ha riconosciuto espressamente che la valutazione di compatibilità con il DNSH possa seguire un approccio semplificato laddove **non ci siano impatti prevedibili** su uno o più obiettivi ambientali, o gli **impatti prevedibili siano trascurabili**.

Per questi casi la Commissione ha dato agli Stati Membri la possibilità di compilare la matrice ambientale fornendo esclusivamente una

**breve motivazione**

con cui mettere in luce le ragioni per cui l'intervento è associato ad un rischio limitato di danno ambientale, attraverso informazioni di tipo qualitativo. A questo proposito, nella comunicazione della Commissione si legge addirittura che «*le spiegazioni richieste possono essere minime ed eventualmente raggruppate*».

# *Esempi*

## **A) Assenza di impatti prevedibili**

Un esempio di misura senza impatti prevedibili sui sei obiettivi ambientali è un progetto relativo al mercato del lavoro volto ad aumentare il livello di protezione sociale dei lavoratori autonomi, oppure una misura semplice di efficienza energetica come la sostituzione delle finestre con nuove finestre efficienti sotto il profilo energetico.

## **B) Presenza di impatti prevedibili**

Al contrario, è improbabile che questo approccio semplificato sia applicabile a investimenti e riforme in una serie di settori (ad esempio energia, trasporti, gestione dei rifiuti, industria) che presentano un rischio maggiore di incidere su uno o più obiettivi ambientali.

In due casi specifici la Commissione prevede che non sia necessario motivare nemmeno brevemente la conformità al principio DNSH, perché se ne presume il rispetto. Trattasi di:

- **Quando una misura sostiene al 100% uno dei sei obiettivi ambientali** in base all'Allegato VI del Regolamento RRF – nel qual caso il principio DNSH si considera rispettato in relazione all'obiettivo ambientale interessato (ma la verifica è comunque richiesta per gli altri obiettivi).

- **Quando una misura, alla luce dei criteri del regolamento Tassonomia, risulta contribuire in modo sostanziale ad un obiettivo ambientale** – anche in questo caso essa è considerata conforme al principio DNSH ma solo in relazione all'obiettivo coinvolto.

NB: Il rovescio della medaglia è che in questi due casi, pur non dovendo dimostrare il DNSH, è necessario dimostrare che la misura sostiene o contribuisce in modo sostanziale all'obiettivo ambientale in questione. Dunque la verifica da negativa diventa positiva.

## 2) *La valutazione di fondo*

Tutte le misure per le quali non è possibile adottare un approccio semplificato

perché **NON** rientrano tra i casi descritti di:

- impatto nullo o trascurabile
- sostegno del 100% a un obiettivo ambientale
- o contributo sostanziale a un obiettivo ambientale

impongono di svolgere un'analisi più approfondita del danno significativo, fornendo una motivazione di fondo contenente informazioni esaustive sulla sostenibilità della misura, identificando e allegando le evidenze necessarie a supporto dell'analisi (es. analisi supplementari, LCA, documenti giustificativi ecc.) per corroborare la prova del DNSH. La soglia da raggiungere è quella della **motivazione di fondo sufficiente**, in difetto della quale la misura potrebbe essere associata a un possibile danno significativo.

Per aiutarsi nello svolgimento della valutazione di fondo, la Commissione ha fornito una lista di domande di controllo – mutate dall' art 17 del Regolamento Tassonomia - per ciascun obiettivo ambientale:

<i>Domande</i>	<i>Transizione verso un'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti - Ci si attende che la misura:</i>	<i>Prevenzione e riduzione dell'inquinamento - Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti<sup>4</sup> nell'aria, nell'acqua o nel suolo?</i>
<p><i>Mitigazione dei cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?</i></p>	<p>(i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o</p>	<p><i>Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi - Ci si attende che la misura:</i></p> <p>(i) nuoccia in misura significativa alla buona condizione<sup>5</sup> e alla resilienza degli ecosistemi; o</p> <p>(ii) nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione?</p>
<p><i>Adattamento ai cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?</i></p>	<p>(ii) comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali<sup>1</sup> in qualunque fase del loro ciclo di vita<sup>2</sup>; o</p> <p>(iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare<sup>3</sup>?</p>	
<p><i>Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine - Ci si attende che la misura nuoccia:</i></p> <p>(i) al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o</p> <p>(ii) al buono stato ecologico delle acque marine?</p>		



Un supporto analogo è stato fornito, a livello nazionale, dalle circolari ministeriali del MISE e del MES, le quali riportano una tabella (vedi a fianco) con gli elementi oggetto di verifica

<b>Obiettivo ambientale</b>	<b>Elementi oggetto di verifica</b>	<b>Note</b>
<b>Mitigazione</b>	<i>Gas serra</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se non provoca un incremento significativo delle emissioni di CO <sub>2</sub> , o se concorre a una loro riduzione.
<b>Adattamento</b>	<i>Impatto sul clima attuale e futuro su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se, ove effettivamente pertinente, è stata effettuata una valutazione dei rischi per il clima che porti, all'occorrenza, che sfoci nell'individuazione, nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso.
<b>Sostenibilità</b>	<i>Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se non nuoce/se concorre al buono stato dei corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee.
<b>Economia circolare</b>	<i>Efficientamento processi e utilizzo prodotti</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ è efficiente in relazione alle risorse principali usate;</li> <li>▪ non ha effetti negativi/ha effetti positivi su produzione, incenerimento o smaltimento dei rifiuti;</li> <li>▪ conduce a un efficientamento dei processi produttivi in termini di minimizzazione e/o valorizzazione dei materiali di scarto, o in termini di efficientamento energetico.</li> </ul>
<b>Prevenzione e riduzione</b>	<i>Inquinamento</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se non comporta un aumento significativo/comporta una riduzione o contenimento delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo in conformità con quanto previsto dalla direttiva 2010/75/UE (direttiva sulle emissioni industriali).
<b>Protezione e ripristino</b>	<i>Biodiversità ed ecosistemi</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se non impatta su aree protette e se rispetta le eventuali applicabili prescrizioni previste dalle direttive Habitat e Uccelli.

# Esempio di compilazione

## Esempio 2 - Gestione dei rifiuti (trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione)

### *Descrizione della misura*

La misura consiste in un investimento per finanziare la costruzione di impianti di riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione. Nello specifico gli impianti smistano e trattano flussi di rifiuti solidi non pericolosi provenienti da raccolta differenziata, anche ricompresi nella componente di ristrutturazione degli edifici dell'RRP. Gli impianti riciclano rifiuti solidi non pericolosi in materie prime secondarie mediante un procedimento di trasformazione meccanica. L'obiettivo della misura è convertire in materie prime secondarie, idonee a sostituire materiali edili primari, oltre il 50 %, in peso, dei rifiuti solidi non pericolosi trattati provenienti da raccolta differenziata.

### *Parte 1 della lista di controllo DNSH*

<i>Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura</i>	<i>Si</i>	<i>No</i>	<i>Motivazione se è stata apposta una X nella casella "No"</i>
Mitigazione dei cambiamenti climatici		X	La misura è assegnabile al campo d'intervento 045bis di cui all'allegato del regolamento RRF con un coefficiente di cambiamento climatico del 100 %, dato che, in base alle specifiche tecniche, il sostegno degli impianti di riciclaggio è subordinato al raggiungimento di un tasso di conversione del 50 %. L'obiettivo della misura e la natura del campo d'intervento sostengono direttamente l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici.
Adattamento ai cambiamenti climatici	X		



<p>Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine</p>	<p>X</p>	<p>Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. Non sono stati rilevati rischi di degrado ambientale connessi alla salvaguardia della qualità dell'acqua e lo stress idrico. In conformità della direttiva 2011/92/UE, dalla procedura di verifica dell'assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) è emerso che non sono previsti effetti significativi. Se stoccati in attesa di trattamento, i rifiuti da costruzione e demolizione dovranno essere coperti; dovranno essere tenute sotto controllo le infiltrazioni d'acqua nel sito di stoccaggio per evitare che, in caso di pioggia, gli inquinanti fuoriusciti dai rifiuti trattati finiscano nella falda acquifera locale.</p>
<p>Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti</p>	<p>X</p>	<p>La misura è assegnabile al campo d'intervento 045bis di cui all'allegato del regolamento RRF con un coefficiente ambientale del 100 %, dato che, in base alle specifiche tecniche, il sostegno degli impianti di riciclaggio è subordinato al raggiungimento di un tasso di conversione del 50 %. L'obiettivo della misura e la natura del campo d'intervento sostengono direttamente l'obiettivo dell'economia circolare. La misura è conforme al piano [nazionale/regionale/locale] di gestione dei rifiuti.</p>
<p>Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo</p>	<p>X</p>	<p>Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. In conformità della direttiva 2011/92/UE, dalla procedura di verifica dell'assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) è emerso che non sono previsti effetti significativi, date le misure adottate per ridurre le emissioni sonore e le emissioni di polveri e di inquinanti durante la costruzione degli impianti di riciclaggio e nella fase di funzionamento (cernita e trattamento dei rifiuti). Gli impianti che beneficiano del sostegno della misura applicano le migliori tecniche disponibili descritte nel documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per il settore del trattamento dei rifiuti. Le misure per ridurre le emissioni sonore e le emissioni di polveri e inquinanti durante i lavori di costruzione sono illustrate a pagina X dell'RRP.</p>

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi		X	Il prevedibile impatto dell'attività sostenuta dalla misura su quest'obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. Le operazioni non sono eseguite in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete delle zone protette Natura 2000, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre zone protette). In conformità delle direttive 2011/92/UE e 92/43/CEE, dalla procedura di verifica dell'assoggettabilità alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) è emerso che non sono previsti effetti significativi.
---	--	---	--

### Parte 2 della lista di controllo DNSH

<i>Domande</i>	<i>No</i>	<i>Motivazione di fondo</i>
<i>Adattamento ai cambiamenti climatici</i> - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?	X	<p>Poiché la misura riguarda la costruzione, in prossimità di zone soggette a rischio di alluvione, di due impianti che hanno un ciclo di vita previsto di 10 anni, è stata effettuata una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità, utilizzando proiezioni climatiche avanzate e ad alta risoluzione in una serie di scenari futuri coerenti con il ciclo di vita previsto degli impianti. Le conclusioni della valutazione sono state integrate in sede di progettazione della misura (cfr. pagina X dell'RRP).</p> <p>Oltre a ciò, la misura puntualizza che gli operatori economici hanno l'obbligo di elaborare un piano per attuare soluzioni di adattamento al fine di ridurre i rischi climatici fisici sostanziali per gli impianti di riciclaggio (cfr. pagina X dell'RRP). L'obbligo prevede che le soluzioni di adattamento non incidano negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, dei beni e di altre attività economiche e siano coerenti con gli sforzi di adattamento a livello locale, settoriale, regionale o nazionale.</p>

Purché si raggiunga la soglia della **motivazione sufficiente** (più o meno approfondita a seconda del caso concreto), è possibile utilizzare anche strumenti di prova diversi dalle schede di autovalutazione (ad esempio una semplice relazione, ma anche un report redatto da un consulente ambientale) nonché ricorrere a diversi elementi di prova.

L'unico limite è rappresentato dai casi in cui venga prescritto l'uso di specifici mezzi di prova, come nel caso dei bandi del PNRR che talvolta richiedono espressamente di compilare una scheda di autovalutazione o di fornire una particolare certificazione ambientale.

# STRUMENTI VOLONTARI

Ciò detto, per non sbagliare e riuscire a fornire evidenze sufficienti della conformità al DNSH, sia a livello europeo che a livello nazionale si suggerisce di far riferimento ad alcuni strumenti di prova (che rimangono tuttavia facoltativi salvo diversa previsione nei pertinenti bandi), quali:

- 1) Gli elementi di prova indicati nell'**Allegato II** della comunicazione «orientamenti tecnici sul DNSH» della Commissione
- 2) I criteri descritti nel **Climate Delegated Act**
- 3) I criteri previsti nelle **Schede Tecniche** della Guida Operativa del MEF
- 4) I **Criteri Ambientali Minimi (CAM)** nazionali



## FOCUS: Allegato II della comunicazione della Commissione sul DNSH

L'uso dell'elenco di cui all'Allegato II è facoltativo ma utile per corroborare la prova del DNSH .

L'Allegato II cita

➤ come elementi di prova trasversali:

- L'esistenza di un **sistema di gestione ambientale** (EMAS, ISO 14001 o equivalente)
- L'impiego o la produzione di beni/servizi dotati del **marchio di qualità ecologica Ecolabel UE** (o di altra etichetta ambientale di tipo I)
- L'applicazione delle migliori pratiche ambientali (ossia le **BAT** - *best available techniques*);
- Il rispetto dei criteri del **Green Public Procurement (GPP)**

➤ Tra gli elementi di prova verticali (distinti per obiettivo ambientale):

- La valutazione dei rischi climatici
- La conformità al piano di gestione rifiuti nazionale/regionale
- La conformità alle BAT o BREF di settore
- La valutazione di impatto ambientale
- ...

## FOCUS: Climate Delegated Act

Il primo atto delegato della Tassonomia fornisce una serie di criteri per valutare la conformità al principio DNSH, distinti in due tipologie:

- **Criteri di DNSH specifici**, tarati sul tipo di attività economica e declinati per ciascun obiettivo ambientale, di cui alle singole schede tecniche
- **Criteri di DNSH trasversali**, di cui alle quattro appendici finali (appendici A-B-C-D) che descrivono i procedimenti per la valutazione degli impatti ambientali.

Anche in questo caso non vi è obbligo di fare riferimento ai suddetti criteri, tuttavia è possibile avvalersene.

## FOCUS: **Schede Tecniche** contenute nella Guida Operativa del MEF

A livello nazionale la Guida Operativa del MEF fornisce tutta una serie di elementi per valutare e dimostrare la propria conformità al DNSH, attraverso la messa a disposizione di **31 schede tecniche** distinte per settore di attività.

La Guida precisa che nella maggior parte dei casi la normativa nazionale di riferimento è già conforme ai principi DNSH (dunque la conformità giuridica già garantirebbe la conformità al DNSH) e che, nel caso in cui il DNSH imponga requisiti aggiuntivi, questi sono evidenziati nelle schede tecniche che compongono la Guida.

Anche in questo caso, il riferimento alle schede tecniche è facoltativo salvo che esse o i loro requisiti non vengano espressamente richiamati come obbligatori nei pertinenti bandi nazionali.

## FOCUS: Criteri Ambientali Minimi (CAM) nazionali

Dall'aggiornamento della Guida Operativa del MEF (avvenuto il 13 ottobre 2022), tra gli elementi di prova del DNSH sono stati previsti anche i CAM, ossia i criteri ambientali minimi già obbligatori negli acquisti della PA.

Essi hanno lo scopo di selezionare i prodotti, i servizi o i lavori migliori sotto il profilo ambientale e pertanto sono un utile e necessario riferimento nell'attuazione del PNRR. Attualmente i CAM in vigore sono 18 e si riferiscono a:

- |   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| 1. Arredi per interni                       | 8. Illuminazione pubblica (fornitura e progettazione)         | 12. Rifiuti urbani          |
| 2. Arredo urbano                            | 9. Illuminazione pubblica (servizio)                          | 13. Ristorazione collettiva |
| 3. Ausili per l'incontinenza                | 10. Illuminazione, riscaldamento /raffrescamento per edifici  | 14. Sanificazione           |
| 4. Calzature da lavoro e accessori in pelle | 11. Lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria | 15. Stampanti               |
| 5. Carta                                    |   | 16. Tessili                 |
| 6. Cartucce                                 |   | 17. Veicoli                 |
| 7. Edilizia                                 |   | 18. Verde pubblico          |



# LA PROVA DEL CONTRIBUTO DI SEGNO POSITIVO

Come visto nella parte iniziale, l'erogazione dei fondi del PNRR può essere subordinata:

- al semplice rispetto del principio DNSH (*limite inferiore*), oppure
- al raggiungimento della soglia del Contributo Sostanziale (*limite superiore*)

ai quali corrispondono i due diversi regimi di cui parla la Guida Operativa (rispettivamente **Regime 2** e **Regime 1**).

Laddove si dovesse fornire la prova del rispetto del Regime 1, ossia del contributo sostanziale, ad oggi gli unici riferimenti utilizzabili sarebbero:

- Le **schede tecniche della Guida Operativa** MEF, ma solo in relazione all'obiettivo 1 «mitigazione dei cambiamenti climatici», e
- Gli **articoli 10-15 del Regolamento tassonomia** per tutti e sei gli obiettivi ambientali.

# ESEMPI DI DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER ALCUNI STRUMENTI FINANZIATI DAL PNRR

Nelle Circolari MISE del 28 marzo e del 22 aprile 2022 vengono citati:

- **Dichiarazione di conformità giuridica**
- **Scheda di autovalutazione dei possibili impatti** relativi ai sei obiettivi ambientali
- Scheda di autovalutazione dei **contributi** relativi ai sei obiettivi ambientali
- **Piano di monitoraggio** dei possibili impatti
- **Relazione con i contenuti minimi di cui alle Schede tecniche** della Guida Operativa MEF
- **Relazione di sostenibilità ambientale** che comprovi il contributo positivo, anche in termini di LCA
- **Relazione di parte**

# ...continua

Possibili elementi di prova:

- Presenza di valutazioni ambientali, valutazione dei rischi, etc.
- Esiti di consulenze e asseverazioni di esperti
- Applicazione di misure prevenzione e di mitigazione degli impatti negativi
- Utilizzo delle migliori tecniche disponibili (BAT)
- Possesso di una certificazione ambientale (EMAS, UNI EN ISO14001, Ecolabel), oppure dimostrazione di avvio della procedura di certificazione
- Progetto di riconversione di attività produttive ad elevato impatto ambientale

Indicazioni operative:

- I. (...) la descrizione degli impatti ambientali è fatta, oltre che in coerenza con i contenuti di cui alle schede della circolare MEF 32/2021, **rispetto a un investimento standard alternativo** con impatto meno rispettoso della sostenibilità ambientale;
- II. (...) la **descrizione degli impatti ambientali è fatta in relazione allo scenario ex-ante**;
- III. nel caso di progetti di ampliamento della capacità produttiva la descrizione degli impatti ambientali tiene conto dell'**impatto complessivo in termini assoluti, con eventuale descrizione delle tecniche produttive che migliorino l'efficienza per unità di produzione.**



ASSOLOMBARDA

[www.assolombarda.it](http://www.assolombarda.it)

[www.genioeimpresa.it](http://www.genioeimpresa.it)

Seguici su

